

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 31.10.2012

Com. Europea. prot. CHAP(2012)03033

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

Richiesta d'accertamento di violazione della direttiva VIA della Discarica Siberie che era stata autorizzata con DGRV 996/2009 e successivamente modificata - dopo aver autorizzato "modifiche sostanziali" con la DGRV 332-2012 - senza procedura di VIA.

PREMESSA:

Se una discarica di rifiuti avesse rispettato tutte le procedure di VIA e fosse stata realizzata con le "migliori tecniche"... è evidente che il quanto evidenziato a lato... non avrebbe dovuto accadere.

Prima di rispondere alla lettera ricevuta dalla Commissione Europea Ambiente il 31 ottobre 2012 prot. CHAP(2012)03033, per prima cosa va riportato il testo della mail che il sottoscritto aveva già spedito alla Commissione Europea Ambiente in data 5 maggio 2012.

----Messaggio originale----

Da: beniaminosandrini@virgilio.it

Data: 5-mag-2012 12.14

Ogg: CHAP(2009)00104 - Discarica Siberie - Richiesta riapertura pratica per nuova violazione Direttiva VIA.

Spett.Le Commissione Europea

Al Dott. Ion Codescu

Commissione Europea Ambiente
Direzione Generale - Ambiente
Capo Unità ENV.A.1 - Infrazioni
Rue de la Loi, 200
B-1049 BRUXELLES (Belgio)

e per conoscenza a:

Alla Procura della Repubblica

presso Tribunale di Verona
Corte Giorgio Zanconati,1
37122 - VERONA
prot.procura.verona@giustiziacert.it

"Collassamento" della pareti della Discarica Siberie



Con DGRV 996 del 21.04.2009 era stata approvata questa autorizzazione: "**GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94**".

<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=214989>

alla quale deliberazione era stato allegato il Verbale della Commissione VIA Regionale n° 219 del 10.12.2008

http://bur.regione.veneto.it/BurServices/pubblica/Download.aspx?name=996_AllegatoA_214989.pdf&type=9&storico=False

In merito a quanto allora accaduto avevo presentato una segnalazione alla Commissione Europea, ma poi la pratica è stata archiviata CHAP(2009)00104.

Ricordando che dal 2009 al 2012, sono comunque riuscito a fermare per tre volte i lavori del "FINTO" Recupero Ambientale, ma "VERA" Discarica di Rifiuti,

1° perchè nel settembre del 2009 avevano iniziato i lavori senza la nomina del direttore dei lavori, lavori poi ripresi nel marzo del 2010.

2° perchè a seguito di segnalazioni alla Procura della Repubblica, tra maggio 2010 e luglio 2010 il cantiere è rimasto sotto sequestro giudiziario.

3° perchè causa "collassamenti" delle pareti, dall'Agosto 2011 fino al Marzo 2012, il cantiere è stato chiuso in attesa di approvazione di un progetto di ripristino.

Dell'esistenza di questo progetto che andava a modificare un progetto approvato con Procedura di VIA il sottoscritto ne ha avuto formale conoscenza solo dopo che con DGRV 332 del 6.3.2012 sarebbe stata approvata questa autorizzazione: "**Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna - Progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità dell'impermeabilizzazione della discarica. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica**".

<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=238581>

Un'autorizzazione che è stata rilasciata dopo che la Commissione VIA Regionale del Veneto, con verbale 338 del 1.2.2012 si era espressa favorevolmente alla esclusione della procedura di VIA e aveva autorizzato il progetto, con una procedura a mio avviso irregolare, perchè (A) o la Commissione VIA Regionale approva una richiesta di esclusione di VIA (con adeguata informazione al pubblico) o (B) la Commissione VIA Regionale approva una modifica ad una precedente VIA (con adeguata informazione al pubblico). Approvare il progetto in oggetto, escludendo contemporaneamente dalla VIA, senza informazione al pubblico è una violazione della VIA?

http://bur.regione.veneto.it/BurServices/Pubblica/Download.aspx?name=332_AllegatoA_238581.pdf&type=9&storico=False

Considerato che non era stato reso pubblico il progetto di ripristino, considerato che non era stata aperta una nuova procedura di VIA per modificare la precedente VIA, considerato che non era stata nemmeno chiesta la procedura di "screening", cioè di verifica di assoggettabilità alla VIA per le modifiche - a mio avviso - sostanziali, nonostante questo, la Commissione VIA Regionale ha contestualmente escluso dalla procedura di VIA queste modifiche al progetto originario e ha approvato il progetto.

Io avevo sostenuto e più volte segnalato anche nelle Osservazioni alla VIA che realizzare una discarica in zona di ricarica degli acquiferi dove l'irrigazione della campagna coltivata era effettuata per immersione a scorrimento sarebbe stato pericoloso, tanto che poi le pareti sono "collassate" ed è stato necessario progettare nuove opere.

Dopo aver appreso dell'esistenza di questa "anomala" procedura dove la Commissione VIA Regionale si esprime sull'esclusione alla VIA di un progetto che non era stato presentato per la verifica di Assoggettabilità Ambientale, non rispettando le procedure previste per lo screening, il sottoscritto ha chiesto di poter accedere agli atti, ma questo accesso agli atti mi è stato negato.

A seguito della negazione di accesso agli atti, in data 16.04.2012 il sottoscritto ha rinnovato la richiesta di accesso, con ulteriori motivazioni, con questa lettera:

<http://www.vivicaselle.eu/file/VIA-dis-SIB-ann.pdf>

Trascorsi altri 15 giorni, considerato che nella discarica vi erano stati nuovi "collassamenti" sulla parete Ovest (ovviamente non esaminati nella Commissione VIA del'1.2.2012), in data 3.5.2012 il sottoscritto ha rinnovato la richiesta di accesso agli atti, segnalando i nuovi crolli.

<http://www.vivicaselle.eu/file/VIA-dis-SIB-ann-RIN.pdf>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ritenendo che se per un "grave errore di progettazione" non valutato nella prima procedura di VIA è stata approvata una discarica in area soggetta ad esondazione (anche se regolata dall'irrigazione per scorrimento), era l'intero progetto che andava rivisto in una nuova procedura di VIA e/o comunque le opere per impedire le infiltrazioni d'acqua nelle pareti dovevano almeno essere sottoposte a procedura di VIA, minimo la procedura di "screening" e pertanto doveva essere data la massima informazione al pubblico.

Dopo quanto approvato con DGRV 332/2012, oltre al fatto che quel progetto doveva essere sottoposto almeno a procedura di screening - e quindi con una evidente violazione della Direttiva VIA - si segnala che al sottoscritto viene impedito di poter accedere agli atti, e pertanto si chiede alla Commissione Europea Ambiente un preciso intervento al fine che siano rispettati, oltre i dettami della VIA, anche i dettami della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni che riguardano l'ambiente.

Si segnala pertanto che possa esservi stata una possibile illegittimità e nullità del parere della Commissione VIA Regionale 338/2012 e conseguente nullità ed illegittimità della DGRV 322/2012, con violazione della Direttiva VIA e della Convenzione di Aarhus e si chiede pertanto un intervento della Commissione Europea al fine che sia garantita una corretta informazione al pubblico.

Distinti saluti Beniamino Sandrini

Da dopo il 5 maggio 2012 ad oggi, il sottoscritto non è ancora riuscito ad ottenere l'accesso agli atti come questi sono depositati nel Comune di Sommacampagna ma dopo queste negazioni e visto gli ulteriori "collassamenti" delle pareti della Discarica che comunque avvenivano, il sottoscritto si è rivolto alla Provincia di Verona al fine di poter avere accesso agli atti come questi depositati in Provincia.

Dopo un consistente scambio di "raccomandate" tra il sottoscritto e la Provincia di Verona, solo qualche giorno fa, in data 25 ottobre 2012, il sottoscritto ha ottenuto l'accesso agli atti (anche se parziale) degli atti come di seguito elencati e solo da dopo che la Provincia di Verona ha emesso questo documento: "*Comunicazione della violazione delle prescrizioni autorizzative. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Siberie, nel Comune di Sommacampagna (VR) - Ditta Geo Nova S.p.A.*"

ELENCO DOCUMENTI REPERITI PRESSO LA PROVINCIA DI VERONA DOPO ACCESSO AGLI ATTI (se pur parziali)

o --- [Comunicazione della violazione delle prescrizioni](#) -

a --- Delibera di Giunta Regionale n. 996 del 21 aprile 2009 (approvazione progetto).

a.1 - [Testo della DGRV 996/2009](#)

a.2 - [Allegato "A" alla Delibera](#)

b --- Nota ditta Geo Nova SpA in data 1 ottobre 2010, prot. 2294/2010 con allegati.

b.1 - [Nota ditta Geo Nova 1.10.2010](#) -

b.2 - [Progetto modifiche non sostanziali](#)

b.3 - [Relazione Tecnica Descrittiva 1^ parte](#)

b.3 - [Relazione Tecnica Descrittiva 2^ parte](#)

b.4 - [Relazione Tecnica Descrittiva 3^ parte](#)

b.5 - [Progetto Modifiche non sostanziali Elaborato 1](#)

b.6 - [Progetto Modifiche non sostanziali Elaborato 2](#)

c --- Nota della Regione Veneto in data 9 dicembre 2010, prot. 641626/5719, classe E410.02.13 (riscontro alla proposta di modifiche in corso d'opera).

c.1 - [Riscontro alla proposta di modifiche in corso d'opera](#)

d --- Atto unico di collaudo funzionale del sedime del primo e del secondo lotto, trasmesso con nota Geo Nova SpA in data 15 febbraio 2011, prot. 48/2011

d.1 - [Presentazione documentazione di collaudo lotto 1 e lotto 2](#)

d.2 - [Certificato di collaudo del 1° e del 2° lotto](#)

e --- Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n° 28 del 29 aprile 2011 (autorizzazione esercizio provvisorio).

e.1 - [Nota di trasmissione](#)

e.2 - [Autorizzazione esercizio provvisorio](#)

f --- Nota della ditta Geo Nova SpA in data 12 luglio 2011, prot. 202/2011.

f.1 - [Discarica Siberie - Scivolamento argilla](#)

f.2 - [Relazione Tecnica](#)

f.3 - [Foto 1](#)

f.4 - [Foto 2](#)

f.5 - [Foto 3](#)

f.5 - [Foto 4](#)

g --- Nota della Provincia di Verona in data 28 luglio 2011, prot. 80993, (diffida per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative)

g.1 - [Diffida della Provincia](#)

h --- Nota del Comune di Sommacampagna in data 3 agosto 2011 (comunicazione di scivolamenti d'argilla sul lotto 1° in esercizio).

h.1 - [Nota del Responsabile Procedimento e Direttore Lavori](#)

i --- Nota della Provincia di Verona in data 4 agosto 2011, protocollo n. 83591 (diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio);

i.1 - [Diffida e sospensione esercizio provvisorio](#)

j --- Nota della ditta Geo Nova SpA in data 5 agosto 2011, prot. 227/2011

j.1 - [Nota della ditta Geo Nova SpA](#)

k --- Parte del progetto degli interventi per il completo ripristino della funzionalità della impermeabilizzazione della discarica in data 20 ottobre 2011, trasmesso con nota della ditta Geo Nova SpA prot.285/2011 (in particolare solo la nota di trasmissione e le pagine da 1 a 8 comprese e pagina 12)

k.1 - [Dichiarazione di messa in sicurezza della discarica](#)

----- **NEGATO ACCESSO all'intero Progetto degli interventi.**

l --- Nota della Regione Veneto in data 22 marzo 2012, prot. 138654, classe E.410.01.1 (comunicazione adozione della Delibera di Giunta Regionale 332 del 6 marzo 2012).

l.1 - [Nota della Regione Veneto](#)

l.2 - [Testo della DGRV 332/2012](#)

l.3 - [Allegato "A" alla Delibera](#)

m --- Nota della ditta Geo Nova SpA in data 7 maggio 2012, prot. 134/2012

m.1 - [Nota della ditta Geo Nova SpA](#)

n --- Nota della Provincia di Verona in data 15 maggio 2012, prot. 52905 (integrazione diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio).

n.1 - [Integrazione alla diffida e sospensione esercizio provvisorio](#)

o --- Nota del Dipartimento Provinciale ARPAV in data 6 giugno 2012, protocollo n. 65284/2012 (esiti del sopraluogo presso la discarica eseguito in data 15 maggio 2012).

o.1 - [Nota sull'esito del sopraluogo dell'ARPAV](#)

o.2 - [Esito del sopraluogo dell'ARPAV del 15 maggio 2012](#)

o.3 - [Mezzo per compattare](#)

p --- Nota della Regione Veneto in data 18 giugno 2012, protocollo n. 281404, classe E.410.02.13 (esiti sopraluogo ARPAV del 15.05.2012 - Comunicazioni).

p.1 - [Nota della Regione Veneto](#)

q --- Nota della ditta Geo Nova SpA in data 21 giugno 2012, prot. 190/2012 con allegato collaudo dei lavori di realizzazione del diaframa bentonitico e di ripristino dell'impermeabilizzazione delle sponde del primo e del secondo lotto con allegata nota del comune di Sommacampagna del 15/05/2012.

q.1 - [Nota della Geo Nova SpA](#)

q.2 - [Orari irrigazione terreni](#)

q.3 - [Collaudo del ripristino dell'impermeabilizzazione](#)

r --- Nota tecnica integrativa inviata con nota della ditta Geo Nova SpA in data 16 luglio 2012, prot 206.

r.1 - [Nota della Geo Nova SpA](#)

s --- Integrazione dell'atto unico di collaudo funzionale dei lavori di realizzazione del diaframa bentonitico e di ripristino dell'impermeabilizzazione delle sponde del primo e del secondo lotto, trasmesso dalla ditta Geo Nova SpA in data 27 giugno 2012, prot. 195/2012.

s.1 - [Integrazione collaudo del ripristino dell'impermeabilizzazione](#)

t --- Determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3166/12 del 19 luglio 2012 (conclusione con l'archiviazione del procedimento di diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio).

t.1 - [Conclusione del procedimento di diffida e di sospensione](#)

Nel mentre che il sottoscritto si relazionava per l'Accesso agli Atti con la Provincia di Verona, nel frattempo, come parte offesa nel Procedimento Penale 13862/10 che aveva interessato la Discarica Siberie, in data 15 Ottobre 2012, il sottoscritto riceveva avviso di archiviazione del procedimento contro il quale entro 10 giorni (entro il 25 ottobre 2012) il sottoscritto aveva facoltà di proporre opposizione all'archiviazione come questa era stata richiesta dal Pubblico Ministero in data 20 settembre 2012.

Solo **dopo il 15 ottobre 2012**, il sottoscritto è riuscito ad avere accesso agli atti come questi sono stati depositati in Procura della Repubblica e **solo dopo il 25 ottobre 2012** il sottoscritto è riuscito ad avere l'accesso agli atti - se pur parziale - come questi erano agli atti della Provincia di Verona.

Dopo aver preso visione degli atti come questi depositati in Procura della Repubblica il sottoscritto ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione come presentata dal Pubblico Ministero e dopo aver preso visione di accesso agli atti come quelli ricevuti dalla Provincia di Verona, il sottoscritto ha presentato un nuovo esposto alla Procura della Repubblica, chiedendo nuove indagini, su nuovi reati e su nuovi soggetti, tra cui anche la Commissione VIA Regionale che aveva approvato le modifiche al progetto.

CONSIDERAZIONI sulla VIOLAZIONE della DIRETTIVA VIA per la DISCARICA SIBERIE.

Con DGRV n. 996 del 21 Aprile 2009 da parte della Regione Veneto sarebbe stato approvato il progetto così definito: "**GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94**".

La discarica è stata progettata e realizzata in una zona ad alta vulnerabilità idraulica in quanto zona di ricarica degli acquiferi e questa criticità, i progettisti l'avrebbero risolta creando una barriera artificiale (argilla + guaina) in modo da far sì che la permeabilità del sedime della Discarica potesse rispondere ai requisiti di legge, come poi confermato dalla Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III n. 19457 del 23.12.2012 (Cc. 17 gen. 2012) che (pur in mancanza di elementi fondamentali) aveva comunque stabilito:

*"Risulta evidente, già dalla semplice lettura delle disposizioni contenute nel punto 2.4.2 dell'allegato 1 al d. lgs. 36/2003 che in nessun modo il legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una **formazione geologica naturale** che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, **ben potendo la stessa essere integrata da una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge**. Il sistema di tali disposizioni deve, in altri termini, essere interpretato nel senso che la **formazione geologica naturale preesistente** può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in tal caso, essa deve essere **integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente**".*

Una sentenza, quella della Corte di Cassazione che però non ha tenuto conto di un aspetto procedurale significativo, la: "mancata partecipazione al procedimento dei comuni interessati" e non aveva mai valutato... **due gravi problematiche esistenti nel sito della Discarica Siberie, mai evidenziate nelle procedure di VIA come esaminata e poi approvata con la DGRV 996_2012 che possono essere queste:**

1° problema: Mancato interessamento dei "Comuni Interessati" come definiti nella Sentenza del Consiglio di Stato n° 3430/2010 che così recita: "*Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito.*" (I comuni a valle della Discarica non sono stati interessati)

Palese violazione della VIA, come meglio specificato in questo altro paragrafo della stessa Sentenza che così recita: "*Va in ogni caso soggiunto che nella specie la parte originariamente ricorrente non aveva dedotto il mero profilo dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento ma il più significativo profilo della violazione della prescrizione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1999, che attribuisce ai Comuni interessati il compito di formulare il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996 ed all'art. 17 della legge regionale n. 10/1999 nonché delle norme (vedi in particolare gli artt. 19 bis e 23 della medesima normativa regionale) che contemplano l'integrazione della composizione della Commissione VIA con l'inserimento dei rappresentanti dei Comuni interessati*".

2° problema: Mancato esame delle criticità del sedime della Discarica conseguente alla irrigazione per scorrimento ad immersione, che caratterizza l'intorno agricolo della campagna dove è stata realizzata, il che fa sì che da settembre ad ottobre, di tutti gli anni, (da secoli) ogni sei giorni, vi sia, di fatto, una "alluvione" visto che per ore e ore i terreni agricoli sono irrigati ad "immersione per scorrimento" che crea una lamina d'acqua di circa 20/30 cm, acqua che poi penetra nella campagna agricola definita: "terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)" posto al di sotto di circa 30/40 cm di terreno vegetale.

3° problema: Mancata verifica e analisi delle conseguenti problematiche qualora l'acqua d'irrigazione e/o l'acqua di normali piogge abbia da interessare il terreno di riporto costituito da fanghi e limo di lavorazione della ghiaia e del terreno naturale vegetale, con il quale materiale erano state risagomate le pareti dell'ex cava qualora questo materiale incoerente avesse potuto entrare in contatto con l'acqua, materiale di riporto che ovviamente non può essere definita né "**formazione geologica naturale**" e tanto meno "terreno naturale (alluvioni ghiaiose sabbiose)", ma solo "terreno di riporto" incoerente.

Se la "barriera di confinamento" fosse stata realizzata su "**formazione geologica naturale**" forse quanto stabilito anche dalla Corte di Cassazione avrebbe potuto anche essere corretto, ma dato che tra "barriera di confinamento" e la "**formazione geologica naturale**" esisteva invece un mix di terreno di riporto costituito da fanghi e limo della lavorazione della ghiaia e del terreno naturale vegetale è

evidente che questo oltre ad essere una **grave carenza progettuale**, a seguito di questa grave irregolarità si sarebbe creata una situazione estremamente pericolosa sia per la tenuta fisica della struttura delle pareti della discarica, che per la tenuta alle azioni sismiche che la stessa avrebbe avuto sostenere.

Il non aver valutato queste criticità nelle procedura di VIA come già esperita, è evidente che poi sarebbe successo che le infiltrazioni d'acqua avrebbero, di fatto, sciolto il materiale posto tra la "**formazione geologica naturale**" e la "**barriera di confinamento**" e che quindi poi lo strato costituito dall'argilla e dalla guaina di impermeabilizzazione sarebbe "collassato", fatto poi effettivamente accaduto, aggravato dal fatto che dopo aver realizzato il 1° e il 2° lotto, nel primo lotto è iniziato il conferimento dei rifiuti.

Dopo l'intervento della Procura della Repubblica, che ebbe a porre sotto sequestro l'area di discarica, anche se solo per un mese circa da fine maggio a fine giugno, nei mesi successivi ai "collassamenti" già accertati se ne sono aggiunti altri, finché il tutto non venne sospeso in attesa di permettere alla ditta di presentare una modifica al progetto che poi fu approvato con la DGRV 332 del 6 marzo 2012 con questo oggetto: "**Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna - Progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità dell'impermeabilizzazione della discarica. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità della impermeabilizzazione della discarica**".

Un progetto che, secondo la Provincia di Verona sarebbe stato approvato con delle modalità "anomale" come queste riportate nella lettera con la quale mi viene concesso l'accesso agli atti se pur parziale:

Si precisa però che la documentazione che questo settore ritiene possa essere oggetto di riservatezza in quanto facente parte del know how aziendale, come del resto tutta la documentazione progettuale per l'intervento di sistemazione delle pareti dei lotti 1 e 2 di discarica, non è stata resa disponibile al pubblico per eventuali osservazioni di chiunque in quanto la procedura seguita dalla Regione Veneto per l'approvazione di tale progetto, pur a seguito di una valutazione tecnica e di un parere della Commissione VIA regionale, non è stata quella prevista dalla normativa in materia di VIA in quanto considerata dalla Regione Veneto una variante sostanziale anche se non una variante sostanziale ai fini della normativa in materia di VIA.

Fraasi che soprattutto per quelle finali meritano essere riscritte ed evidenziate come sotto riportate:

*"Si precisa però che la documentazione che questo settore ritiene possa essere oggetto di **riservatezza in quanto facente parte del know how aziendale**, come del resto tutta la documentazione progettuale per l'intervento di sistemazione delle pareti dei lotti 1 e 2 di discarica **non è stata resa disponibile al pubblico per eventuali osservazioni di chiunque** in quanto la procedura seguita dalla Regione Veneto per l'approvazione di tale progetto, **pur a seguito di una valutazione tecnica e di un parere della Commissione VIA regionale, non è stata quella prevista dalla normativa in materia di VIA** in quanto considerata dalla Regione Veneto **una variante sostanziale** anche se **non una variante sostanziale ai fini della normativa in materia di VIA**..."*

Secondo la Provincia di Verona, la Commissione VIA Regionale è intervenuta nel procedimento, **perché le modifiche al progetto erano "sostanziali"** e pertanto la stessa doveva intervenire, ma la stessa Commissione VIA ha anche stabilito invece, che le modifiche **"non erano sostanziali"**, affinché al procedimento partecipassero "chiunque" a partire dai Comuni interessati posti a valle della discarica, fino ad arrivare al singolo cittadino e/o per esempio a Lega Ambiente che aveva presentato anch'essa un Esposto.

Era stata approvata una Discarica di Rifiuti, con una procedura di VIA, senza aver valutato tre aspetti:

- 1° mancata partecipazione dei "comuni interessati" posti a valle della Discarica di Rifiuti.
- 2° che l'intorno agricolo era soggetto ad irrigazione per scorrimento ad immersione.
- 3° che sopra la "formazione geologica naturale" esisteva del "materiale di riporto" incoerente.

Dopo che le pareti della Discarica di Rifiuti erano "collassate" a partire dall'estate 2010 e maggiormente "ricollassate" poi nell'estate del 2011, dal verbale della Commissione VIA allegato alla DGRV 332/2012 vanno riportata delle dichiarazioni del proponente, ai quali il sottoscritto aggiunge dei commenti:

Dopo l'apprestamento di tutte le opere necessarie per l'impermeabilizzazione dei Lotti 1 e 2, nei mesi di luglio e agosto 2011 si sono verificati alcuni collassamenti laterali, in settori limitati, dell'orizzonte argilloso posto a protezione delle scarpate.

Commento: I "collassamenti" erano già avvenuti nell'estate del 2010 con il "scivolamento" dell'intera parete Est e parte della parete sud ed aveva interessato tutto lo strato d'argilla allora depositato.

I lievi dissesti hanno interessato un settore della scarpata ad Est, in corrispondenza del Lotto 2, e due punti lungo la scarpata Sud del Lotto 1.

Commento: Non ci sono mai stati lievi dissesti sulle pareti della Discarica, ma solo gravi ed estesi dissesti ed in particolare si sottolinea che i collassamenti già avvenuti prima di maggio 2011 non sono mai stati segnalati agli enti pubblici, nonostante l'area fosse già stata interessata dal conferimento dei rifiuti.

Preso atto della situazione, il gestore della discarica ha fatto svolgere indagini specifiche, finalizzate ad individuare le cause dei cedimenti strutturali che hanno interessato il pacchetto di impermeabilizzazione delle scarpate.

Commento: Se hai realizzato una discarica con la **“barriera di confinamento”** (argilla + guaina) ... non sopra la **“formazione geologica naturale”** ma l'hai realizzata su **terreno di riporto costituito da fanghi e limo di lavorazione della ghiaia mescolata con terreno vegetale**, in una zona di ricarica degli acquiferi, sottoposta alla **irrigazione a scorrimento per immersione**, non devi fare nessuna indagine dato che questo si doveva valutare prima nella procedura di VIA, situazione grave che non è mai stata valutata.

Queste sono risultate connesse alle condizioni meteorologiche della stagione estiva 2011, risultata particolarmente siccitosa, ed alla presenza di coltivazioni intensive (frutteti a kiwi) nelle aree esterne alla discarica, a ridosso dei settori Est e Sud. La coltivazione del kiwi richiede ingenti quantità di acqua, che viene erogata a scorrimento, fino a formare una lamina di acqua sugli interi appezzamenti. La mancanza di piogge ha comportato un incremento delle pratiche irrigue.

Commento: Le coltivazioni di kiwi c'erano già prima. L'unica tipologia della zona è irrigazione a scorrimento per immersione, che crea un'alluvione di **20/30 cm di acqua** che viene effettuata secondo un calendario immodificabile (vedi questo esempio: <http://www.vivicaselle.eu/PVDS/2012-06-25-b.pdf>) e se mancassero le piogge, causa siccità, è noto a tutti i cittadini “nativi”, che i contadini devono sempre aspettare sempre il loro turno irriguo e pertanto non c'è **mai stato incremento delle pratiche irrigue**.

La stratigrafia del primo sottosuolo, costituita da alluvioni ghiaioso sabbiose, immerse in una matrice limoso argillosa, pur favorendo uno smaltimento relativamente rapido delle acque di infiltrazione, ha provocato un allargamento del pennacchio di acqua interstiziale, che ha raggiunto la superficie di contatto con lo strato di argilla lungo la parete della discarica. Qui si sono formate sacche di ristagno e umidità alla base del manto argilloso di impermeabilizzazione nei tre settori sopra descritti, inficiando la funzionalità del pacchetto di impermeabilizzazione lungo le pareti Est (Lotto 2) e Su Est (Lotto 1).

Commento: Il sottoscritto ha sempre sostenuto e ancora oggi sostiene che l'argilla è collassata, perché è collassato, anzi in certi settori, praticamente si è **sciolto il terreno di riporto** che esisteva e che ancora esiste tra l'argilla e le **“alluvioni ghiaiose sabbiose”** sulle quali doveva essere stesa l'argilla.

Preso atto di quanto si è verificato, e constatato che questo fenomeno non era prevedibile nella fase di progettazione, sono stati individuati gli interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza dell'area.

Questi consentiranno di provvedere al completo ripristino delle funzionalità del pacchetto di impermeabilizzazione della discarica.

Commento: Un fenomeno che data la tipologia del terreno esistente nell'intorno della discarica era noto da secoli ma che, da parte dei progettisti, non era stato valutato negli effetti e nelle conseguenze nella prima procedura di VIA, aggravato in modo esponenziale, perché sempre della prima procedura di VIA non era stato valutato che tra la **“barriera di confinamento”** e la **“formazione geologica naturale”** già allora esisteva e tutt'ora **esiste terreno di riporto**, che in alcuni punti raggiunge e supera la decina di metri di materiale costituito da **“fanghi e limo della lavorazione della ghiaia”** che è stato mescolato con del **“terreno vegetale”** recuperato dallo **“scotico”** del terreno utilizzato per le attività agricole.

Con la Delibera Regionale 332/2012 è stato approvato un progetto che ha **modificato SOSTANZIALMENTE** quanto approvato con la DGRV 996/2009, autorizzando la realizzazione di un diaframa di contenimento delle infiltrazioni d'acqua, fino alla profondità di 16,5 m. con la tecnica del jet-grouting, nel vano tentativo di impedire nuovi “collassamenti” delle pareti senza risolvere il problema principale, che è il **materiale di riporto** che si trova tra la **“barriera di confinamento”** e la **“formazione geologica naturale”**

Ad oggi al sottoscritto, da quando sono iniziati i collassamenti delle pareti, è sempre stato impedito di aver accesso agli atti e di poter prendere visione di questo progetto, che certifica che la zona è soggetta ad alluvioni ogni 7 giorni e che quindi questo doveva essere valutato nella prima sottoposizione alla VIA.

Ma questo “nuovo progetto” approvato senza alcuna procedura di VIA con la DGRV 332/2012 che abbia avuto una evidenza pubblica e abbia permesso la partecipazione di chiunque e/o dei comuni interessati, evidenzia la **“grave carenza del primo progetto”**, situazione preesistente e ben nota a tutti i cittadini

“residenti”, quella della “irrigazione per scorrimento ad immersione”, che se attentamente valutato sarebbe stato motivo ostativo alla approvazione di questa discarica, soprattutto in presenza di materiale di riporto incoerente e suscettibile di collassamenti in presenza di acqua d’infiltrazione, un nuovo progetto che è stato approvato con una **modifica sostanziale** che tra l’altro è carente e pericolosa, dato che il diaframa di contenimento delle infiltrazioni è stato approvato solo su alcune parti delle discarica.

Ulteriori motivazioni a sostegno e supporto della presente richiesta di intervento della Commissione Europea Ambiente per violazione della Direttiva V.I.A. nella DGRV n° 96/2009 e e DGRV n° 332/2012, relativi al FINTO Recupero Ambientale dell’ex Cava Siberie, ma VERA Discarica di Rifiuti, sono descritte ed illustrate nei documenti scaricabili dai seguenti link come sotto riportati:

Lettera raccomandata della Provincia di Verona che concede l’accesso agli atti (se pur parziale).

<http://www.vivicaselle.eu/archivio/prov231012.pdf>

Proposta di opposizione alla archiviazione del Procedimento Penale n. 13862/10

<http://www.vivicaselle.eu/archivio/Opp-rich-arch.pdf>

Segnalazione di possibile inquinamento della falda acquifera al di sotto della Discarica Siberie. Segnalazione di violazione del punto 6 delle prescrizioni dell’Allegato “A” della DGRV 332-2012

<http://www.vivicaselle.eu/archivio/Crollopareti.pdf>

Video con delle “slide” che sinteticamente illustrano quanto accaduto nella Discarica Siberie.

<http://www.youtube.com/watch?v=W0RNR6MYwtw>

Per le motivazioni suesposte si chiede un preciso ed urgente intervento della Commissione Europea Ambiente al fine che sia valutato se le Delibere della Regione Veneto come di seguito ricordate abbiano violato la Direttiva VIA nazionale e comunitaria.

Delibera di Giunta Regionale n. 996 del 21 aprile 2009 (approvazione primo progetto).

<http://www.vivicaselle.eu/PVDS/2009-04-21-a.pdf>

<http://www.vivicaselle.eu/PVDS/2009-04-21-b.pdf>

Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 6 marzo 2012 (approvazione secondo progetto).

<http://www.vivicaselle.eu/PVDS/2012-03-06-a.pdf>

<http://www.vivicaselle.eu/PVDS/2012-03-06-b.pdf> .

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it

Per la Procura della Repubblica si allega “per conoscenza” copia della lettera della Commissione Europea

[http://www.vivicaselle.eu/archivio/CHAP\(2012\)03033.pdf](http://www.vivicaselle.eu/archivio/CHAP(2012)03033.pdf)